

---

GIANNI SORO

## “Ainis e Rodotà: due libri sulla laicità”

(il testo è tratto dal sito del Circolo “Giustizia e Libertà” di Sassari)

---




Recentemente sono apparsi due libri di due importanti giuristi italiani sul tema fondamentale e quanto mai attuale della laicità dello Stato. Si tratta di *Chiesa padrona. Un falso giuridico dai*

*Patti Lateranensi a oggi* di MICHELE AINIS (edito da Garzanti) e *Perché laico* di STEFANO RODOTÀ (edito da Laterza).

Pur partendo da presupposti culturali molto simili e, aggiungerei, estremamente condivisibili, i due autori mettono l'accento su aspetti diversi del problema. Il libro di Michele Ainis si apre con l'ormai fin troppo nota elencazione sia delle spese, più o meno dirette e più o meno mascherate, che lo Stato italiano sostiene a favore della Chiesa cattolica (sull'argomento già CURZIO MALTESE, con *La questua*, ha recentemente fornito un quadro tanto particolareggiato quanto scandaloso); sia delle puntuali e ingombranti ingerenze della gerarchia va-

ticana nella sfera politica e mediatica del nostro Paese. Ma la parte più interessante e consistente del testo è dedicata ad una rigorosa analisi delle contraddizioni logico-giuridiche che scaturiscono dalla presenza del famigerato art. 7 nella nostra Costituzione. Tale articolo con il suo “richiamo ai Patti Lateranensi infligge una deroga ai principi costituzionali, sicché la regola [per assurdo] va cercata altrove, fuori da quella disposizione” (p. 57). Ainis sottolinea come quell'articolo, frutto di un compromesso politico di bassissimo profilo, cozzando con gli artt. 3, 8, 19 e 20 della Carta costituzionale produca almeno cinque palesi antitesi così schematizzate:



1. **rilevanza/irrilevanza** della religione per lo Stato italiano; questa è irrilevante se considerata come fatto individuale e privato, per cui tutti i cittadini sono equal-

mente considerati e tutelati nei loro diritti a prescindere dalla loro fede religiosa; ma è allo stesso tempo estremamente rilevante se considerata come fenomeno organizzato, talmente rilevante (quella cattolica) da meritarsi una deroga ai principi costituzionali;

2. **astensione/intervento:** questa antitesi deriva direttamente da quella precedente: “l’irrelevanza giuridica della religione esige il *laissez faire* degli apparati pubblici; ma il principio pattizio, coniugato al principio di eguaglianza sostanziale, prefigura al contrario il loro ruolo attivo” (p. 43);
3. **forma/sostanza:** mentre le garanzie dello Stato laico sono assolutamente formali perché prevedono “un’unica procedura applicata senza tener conto della differenza religiosa”, il principio pattizio invece “innerva il diritto pubblico di elementi sostanziali”, con la creazione e il consolidamento di un sistema di relazioni e di accordi tipico dello Stato confessionale (pp. 45-46);
4. **cultura/istituzioni:** se nelle società secolarizzate la religione non rappresenta più un’istituzione sociale, ma eventualmente una risorsa culturale, “nella Costituzione italiana il fenomeno religioso tiene il piede in ambedue le staffe. Da un lato, la religione rappresenta senza dubbio un elemento di cultura, se s’intende il concetto di cultura in senso antropologico [...]. Sennonché per

altro verso la religione è anche un elemento del paesaggio istituzionale, attraverso la somma degli artt. 7 e 8 della Costituzione [...]” (p. 49);

5. **eguaglianza/privilegio:** questa è sicuramente l’antitesi più evidente; il secondo comma dell’articolo 7 della Costituzione “introduce un regime speciale per la Chiesa cattolica, a dispetto del principio di laicità e di quello d’eguaglianza religiosa” (p. 53).

Questo è il succo del *pamphlet* di Michele Ainis. Nulla di nuovo, evidentemente: il problema degli aspetti incostituzionali del Concordato, così come il tema della inopportunità storico-politica dell’art. 7 e della “svendita” scellerata del principio di laicità dello Stato sono stati ampiamente sviscerati e denunciati con forza già nel corso degli anni Cinquanta da personaggi del calibro di Ernesto Rossi, Alberto Aquarone, Gaetano Salvemini, Guido Calogero, per citare solo alcuni dei nomi che animarono quella preziosa collana denominata “Stato e Chiesa”, edita da Parenti.

Negli ultimi cinque anni poi si è assistito ad una forte ripresa dell’interesse su questo tema, accompagnata da una certa sovrapproduzione editoriale: letto e riletto sotto tutti i punti di vista (storico, politico, filosofico, sociologico, antropologico), verrebbe da chiedersi se sull’argomento ci sia effettivamente ancora qualcosa di nuovo da dire; se non altro il libretto di Ainis ha il

pregio di riassumere e schematizzare efficacemente il problema sotto il profilo prettamente giuridico.

Diverso è il taglio del libro di Stefano Rodotà. Egli parte da un'idea di laicità intesa "non come polo oppositivo [rispetto al discorso religioso], ma come componente essenziale del discorso pubblico in democrazia [...]. Non si tratta di difendere un punto di vista di parte, bensì la democrazia nella sua essenza" (pp. 3-5). "La laicità, lo sappiamo, non è una tavola di valori da contrapporre semplicisticamente ad altri. È piuttosto una dimensione della libertà, uno strumento per la libera formazione della personalità, un elemento essenziale per la convivenza" (p. 60). Qui l'attenzione si sposta dagli aspetti logicogiuridici alle modalità con cui il principio della laicità dello Stato si coniuga nella prassi politica concreta, e Rodotà riconosce immediatamente che il nocciolo della questione è ben lungi dall'essere di carattere prettamente giuridico: quand'anche per ipotesi si arrivasse all'abolizione del Concordato, e dunque a una soluzione di quelle contraddizioni giuridiche riassunte da Michele Ainis, si verificherebbe tutt'al più una "catastrofe finanziaria" per la Chiesa cattolica, ma nella sostanza lo stato delle cose non subirebbe grandi modificazioni: il problema è di tutt'altro spessore e di ben altra gravità.

L'autore rileva efficacemente, e amaramente, come negli ultimi tempi il principio supremo della laicità dello Stato, ribadito dalla sentenza

n. 203/1989 della Corte costituzionale, venga continuamente svilito e disatteso da una "nuova generazione di *defensores fidei* [che] si è materializzata, trasferendo la questione religiosa nel cuore del conflitto politico, immiserendone il significato e trasformando la presenza delle ragioni della fede nella sfera pubblica nella pretesa di imporle come regola per tutti" (pp. 3-4). Il "partito di Dio", come lo ha definito Marco Damilano in un suo libro del 2006, appare ormai sempre più trasversale rispetto agli schieramenti politici tradizionali: "Accade così che, con visibile compiacimento, governanti italiani facciano a gara nel presentarsi come esecutori fedeli delle direttive e delle richieste vaticane" (pp. 18-19).

E qui si innesta il tema, assai delicato, dell'uso distorto del diritto all'obiezione di coscienza: se, entro certi limiti e con tutte le garanzie per i diritti del cittadino/paziente, questa facoltà può essere riconosciuta alle professioni mediche, questo non può assolutamente accadere per il parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni di legislatore. "In realtà la pretesa di estendere l'obiezione di coscienza nelle più svariate direzioni corrisponde a un progetto politico ben chiaro. Non tanto la liberazione della coscienza individuale, quanto piuttosto l'uso di questo strumento per sostituire la tavola dei valori costituzionali con una diversa, strettamente dipendente dall'adesione a un credo" (p. 36). Pur auspicando con urgenza un ritorno

allo spirito degli anni della Costituente, Stefano Rodotà non può fare a meno di constatare che la scelta dell'introduzione dell'art. 7 nella Costituzione "ha segnato l'avvio della Repubblica con un'idea di laicità «negoziabile», riemersa tutte le volte che il realismo politico induceva a non creare frizioni con la Chiesa" (p. 57).

Rispetto all'analisi di Michele Ains, mi sembra che il libro di Rodotà riesca a restituire meglio i termini reali del problema, mettendo maggiormente in luce le responsabilità dell'attuale classe dirigente italiana nella rinuncia al principio sacrosanto della laicità dello Stato, e ridimensionando fattori (pur importanti e non trascurabili) come la aggressività politica della *lobby* vaticana o le contraddizioni giuridico formali presenti nella Costituzione: che si tratti di sudditanza psicologica, di pochezza culturale e morale, di opportunismo strategico e quant'altro, il problema di fondo sta nell'atteggiamento inaccettabile assunto dalla classe politica italiana di fronte ai dettami provenienti dal pulpito.

A oltre sessant'anni di distanza dalla promulgazione della Carta costituzionale la laicità, intesa come elemento essenziale della democrazia, appare più che mai un principio da conquistare di volta in volta, da affermare e da difendere con intransigenza.

## Costituzione della Repubblica Italiana

### *Art. 3*

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

### *Art. 7*

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

### *Art. 8*

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

*Art. 19*

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

*Art. 20*

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.